

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3972 del 2010, proposto da:
T. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, R. S.a.s. di N. R. e C., in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, (OMISSIS), rappresentati e difesi
dagli avvocati Mario Contaldi, Vittorio Barosio, Enrico Inserviente, con domicilio
eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 63;

contro

Comune di Gassino Torinese, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dagli avvocati Guido Francesco Romanelli, Francesco Dal Piaz, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Luigi Ceci, n. 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE I n. 00220/2010,
resa tra le parti, concernente oneri di urbanizzazione - restituzione somme.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gassino Torinese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Luigi
Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Lorenzelli su delega di
Contaldi, Dal Piaz;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Piemonte le odierne appellanti invocavano: a) l'annullamento della delibera 10.4.2008, n. 20 (pubblicata all'albo pretorio dal 16.4.2008 al 30.4.2008), con cui il Consiglio Comunale di Gassino Torinese aveva stabilito di "riapprovare integralmente ... gli importi dei contributi per oneri di urbanizzazione, secondo le tabelle A - B - C qui allegate e che fanno parte integrante della presente deliberazione, che si devono intendere integralmente sostitutive di quelle allegata alla deliberazione n. 119 del 23.12.1999" e del provvedimento 27.5.2008 con cui il Responsabile del Servizio del Comune di Gassino Torinese aveva rideterminato gli oneri di urbanizzazione dovuti dalle società ricorrenti; b) l'accertamento del diritto delle società ricorrenti a non pagare - o, in subordine, a pagare in misura ridotta - gli oneri di urbanizzazione determinati con il provvedimento 27.5.2008 di cui al punto b; c) la condanna del Comune di Gassino Torinese alla restituzione delle somme già corrisposte dalle società ricorrenti a titolo di oneri di urbanizzazione, con gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento fino al saldo.

2. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando che: I) il criterio del carico urbanistico ha sicuramente carattere prioritario, ma non esclude che il Comune possa, nell'esercizio della sua discrezionalità, valorizzare ulteriori aspetti ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, purché in via sussidiaria e non in contrasto con il criterio predetto. Nella fattispecie l'amministrazione appellata si è limitata ad introdurre un correttivo che, tenendo conto della non omogeneità degli interventi per opere di urbanizzazione nelle diverse zone del territorio comunale, comporta una maggiorazione nella misura del 20% per gli interventi da effettuarsi nelle zone di espansione, giustificata per l'esigenza di effettuarvi *ex novo* opere di urbanizzazione, sia primarie sia secondarie, prima assenti o incomplete; II) a

differenza del provvedimento annullato dalla sentenza n. 6834/2007 del Consiglio di Stato, quello impugnato nell'odierno giudizio determina distintamente l'incidenza degli oneri per le diverse zone del territorio comunale e, pur confermando l'introduzione di agevolazioni per il centro storico, non contempla, a differenza del precedente, alcun meccanismo di compensazione che traduca tali riduzioni in corrispondenti aggravii per gli interventi da attuarsi nelle altre zone; III) non si registra alcuna violazione del giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato n. 6834/2007, dal momento che l'amministrazione comunale ha provveduto alla rinnovazione del rapporto in causa e, nel provvedere in merito, ha seguito un percorso argomentativo del tutto diverso dal precedente, fondato su elementi nuovi ed estranei alla deliberazione incisa dalla pronuncia di annullamento; IV) l'amministrazione comunale non aveva alcun obbligo di determinare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione nella misura auspicata dalle ricorrenti, ma solo di rideterminarsi nella materia tenendo conto dei principi enunciati nel *decisum* giurisdizionale; V) l'aumento, contenuto nella misura del 20%, degli oneri contributivi per gli interventi edificatori da realizzarsi nelle zone di espansione del proprio territorio non può essere considerato irragionevole o incongruo, in rapporto ai costi intuitivamente inferiori richiesti dalla semplice manutenzione delle opere a servizio delle zone del territorio comunale integralmente urbanizzate; VI) è infondata la censura di illegittimità derivata del provvedimento in data 27 maggio 2008, con cui il competente funzionario comunale ha determinato gli oneri di urbanizzazione per lo specifico intervento edilizio da cui ha preso origine la presente controversia; VII) non è illogica la determinazione degli oneri in relazione al passaggio di una porzione dell'edificio dalla destinazione direzionale a quella residenziale; VIII) l'Amministrazione resistente era tenuta ad applicare il combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 8 della legge regionale Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, in forza del quale il mutamento della destinazione d'uso tra la categoria residenziale e quella direzionale è

necessariamente oneroso, anche nel caso in cui si realizzi in assenza di opere edilizie; IX) l'intervento assentito nella fattispecie ha dato vita ad un carico sostanzialmente nuovo, avendo comportato la sovrapposizione di un insediamento residenziale agli uffici già previsti, con i nuovi bisogni di servizi e di opere che la normale vivibilità di una zona residenziale comporta necessariamente.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongono appello le originarie ricorrenti, lamentando che: a) l'Amministrazione comunale, nella determinazione degli oneri di urbanizzazione, può anche valorizzare altri aspetti oltre a quello - prioritario - del carico urbanistico. Tuttavia, nella fattispecie il Comune di Gassino Torinese non si sarebbe limitato ad introdurre un mero "correttivo" al criterio del carico urbanistico. Infatti, il Comune - per le zone di completamento e di nuovo impianto (B e C) - avrebbe imposto, oltre all'adeguamento ISTAT, un'ulteriore maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, in modo da sopperire ai minori introiti dovuti alla contestuale decisione - in relazione al centro storico (zona A) - di non aggiornare secondo il coefficiente ISTAT i relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ed addirittura di ridurre tali oneri per una percentuale pari al 20% del loro importo. Pertanto, il Comune avrebbe disatteso il criterio del carico urbanistico, discostandosi da quanto indicato dalla sentenza n. 6834/2007 del Consiglio di Stato; b) l'assunto della sentenza secondo cui la maggiorazione del 20% per gli interventi da effettuarsi nelle zone di completamento sarebbe giustificata dalla necessità di realizzare opere di urbanizzazione, prima assenti o incomplete, non coglierebbe nel segno, perché il criterio da seguire nella determinazione degli oneri sarebbe quello del carico urbanistico, e non quello del numero e del costo delle opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare nella zona di "riferimento", cioè, nella zona interessata dagli interventi edilizi; c) la nuova delibera comunale sarebbe stata ispirata dal fine di compensare le minori entrate" che era presente nella precedente delibera n. 119/1999, benché la stessa non lo abbia reso più esplicito; d) la delibera impugnata n. 20/2008 non

fonderebbe su elementi nuovi ed estranei rispetto a quelli contenuti nella precedente delibera n. 119/1999, quindi vi sarebbe un contrasto con il citato giudicato; e) l'assunto secondo cui le opere di urbanizzazione da realizzare nelle zone di espansione (B e C) sarebbero maggiori ed i relativi costi sarebbero superiori rispetto a quelli per il centro storico (zona A) sarebbe una mera asserzione dell'Amministrazione Comunale di Gassino, che non risulterebbe essere fondata su alcuna indagine istruttoria. In ogni caso, il criterio da seguire nella determinazione degli oneri sarebbe quello del carico urbanistico e non quello del numero e del costo delle opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare nella zona di "riferimento", cioè nella zona interessata dagli interventi edilizi. Infatti, gli oneri di urbanizzazione sarebbero utilizzabili non solo per la zona in cui si trova l'edificio a cui essi si riferiscono, ma anche per l'urbanizzazione di altre zone del territorio comunale. Inoltre, la necessità di manutenzione per le opere già esistenti nella zona A starebbe a significare che per il centro storico il Comune prevedrebbe di sostenere comunque ulteriori costi per la "cura" di questa zona, che sarebbero particolarmente elevati per le caratteristiche della zona stessa; f) la determinazione della percentuale del 20% non sarebbe stata assistita da adeguata istruttoria e sarebbe fondata sull'erroneo presupposto che il criterio da adottare nella determinazione degli oneri di urbanizzazione sia quello dei "costi" delle opere realizzate o da realizzare in una certa zona del territorio comunale o in un'altra zona, invece che quello del "carico urbanistico". Inoltre, non gioverebbe alla tesi dell'amministrazione comunale il richiamo alla delibera n. 59/2004, successiva alla delibera n. 119/1999, annullata da questo Consiglio, dal momento che la prima violerebbe i principi statuiti dalla citata decisione n. 6834/2007; g) il provvedimento 27.5.2008 del Responsabile del Servizio del Comune di Gassino Torinese di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione dovuti dalle attuali appellanti sarebbe affetto da illegittimità derivata, mutuando i vizi propri della delibera n. 20/2008; h) il passaggio da una destinazione direzionale ad una

destinazione residenziale comporterebbe un minor carico urbanistico, sicché verrebbe meno il presupposto per l'imposizione di oneri di urbanizzazione. Inoltre, poiché con la concessione n. 7/2001 si è ritornati alla originaria destinazione residenziale, si avrebbe un doppio pagamento (prima per il passaggio da residenza ad uffici: v. la concessione n. 73/1984; e poi per il passaggio inverso da uffici a residenza: v. la concessione n. 7/2001); i) nel provvedimento 27.5.2008 il Comune - per richiedere il pagamento di oneri a conguaglio - fa riferimento all'art. 8 della legge regionale Piemonte n. 19/1999, ma il fatto che si debba ottenere la concessione non comporterebbe automaticamente la necessità di pagare oneri di urbanizzazione, come nel caso in questione in cui il carico urbanistico sarebbe minore. Né sarebbe corretto ritenere che per le “maniche” laterali dell'edificio vi sarebbe stata una sovrapposizione di destinazioni.

4. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione comunale invoca la conferma della sentenza impugnata, evidenziando che proprio la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6834/2007 avrebbe ribadito l'ampia discrezionalità dell'amministrazione comunale nel determinare gli oneri di urbanizzazione, nell'ambito dei criteri fissati dalle tabelle parametriche regionali. In questo senso il criterio del "carico urbanistico", ossia il riferimento alla quantità ed alla qualità delle opere di urbanizzazione che si rendono necessarie in tutto il territorio comunale per l'accresciuto numero di abitanti che vengono ad insediarsi a seguito degli interventi edilizi assentiti, sarebbe preminente ma non esclusivo. L'amministrazione appellata avrebbe fatto corretto uso di tale discrezionalità al fine specifico di perseguire l'interesse pubblico consistente nella necessità di incentivare il recupero del centro storico.

5. Nelle successive difese le appellanti contestano le difese comunali, evidenziando, tra l'altro, che gli “ulteriori parametri” individuati dal Comune dovrebbero in ogni caso rimanere “agganciati” al criterio del carico urbanistico.

6. L'appello è infondato e non può essere accolto. La disamina delle censure sottoposte al Collegio deve essere preceduta dalla ricostruzione della disciplina di riferimento e dalla individuazione del *decisum* contenuto nella sentenza n. 6834/2007, la cui violazione viene invocata con l'odierno gravame.

6.1. Quanto alla disciplina relativa alle modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione va rammentato che l'abrogato art. 3, l. 10/1977 individuava quale parametro l'incidenza delle spese di urbanizzazione. La giurisprudenza di questo Consiglio ha da sempre ritenuto che le modalità concreto di computo del detto contributo in relazione alle distinte tipologie di intervento edilizio fossero rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, deputata a definire il rapporto tra l'intervento edilizio e l'incidenza delle spese di urbanizzazione. Così, ad esempio, si è affermato che: "Il contributo di urbanizzazione e costruzione, richiesto dall' art. 3, l. 28 gennaio 1977, n. 10 per il rilascio della concessione edilizia, trova la sua giustificazione nel concreto esercizio della facoltà di edificare, ed è commisurato all'incidenza delle relative spese; peraltro nessuna disposizione stabilisce che l'anzidetto contributo in caso di ristrutturazione del patrimonio edilizio non possa essere maggiore a quello dovuto per la realizzazione di nuove costruzioni; conseguentemente deve ritenersi legittima la deliberazione regionale con la quale l'intervento di ristrutturazione, che comporti un aumento delle abitazioni, sia assoggettato ad un maggior pagamento a titolo di oneri di urbanizzazione rispetto ad una nuova edificazione, tenuto conto che il costo delle opere di urbanizzazione può essere maggiore nel primo caso" (Cons. St., Sez. V, 27 settembre 1990, n. 692). Il vigente art. 16, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, invece, detta una disciplina secondo la quale: "L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche .

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”.

Il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall'ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse (Cons. St., Sez. IV, 16 marzo 2017, n. 2881).

Secondo l'interpretazione fatta propria da questo Consiglio (*ex plurimis* Cons. St., Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2915), gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso. Tanto in forza del principio contenuto nel detto art. 16, secondo il quale ogni qual volta l'Amministrazione rilascia un titolo edilizio in relazione ad un intervento, sia pure in variante, allo scopo di realizzare un mutamento della destinazione d'uso anche soltanto di tipo funzionale, il richiedente titolo è comunque tenuto a corrispondere gli oneri d'urbanizzazione ed il costo di costruzione connessi con l'intervento (Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4296). Sempre la giurisprudenza di questo Consiglio ha stabilito che non è consentito scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale. Nel senso che: a) non può considerarsi legittima una quantificazione degli oneri di urbanizzazione che applichi le tariffe di una tipologia zona ad un intervento edilizio da realizzarsi su di una zona connotata da differente vocazione; b) solo in via sussidiaria, e comunque per il perseguimento di preminenti interessi pubblici, l'ente locale può valorizzare ulteriori parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, fermo restando il loro aggancio con il carico urbanistico individuabile per la relativa zona.

6.2. Tanto premesso sulla disciplina di riferimento occorre individuare l'esatta delimitazione della *regula juris* contenuta nella sentenza n. 6834/2007 di questo Consiglio. La citata pronuncia ha accolto il primo motivo di appello avente ad oggetto: "violazione dei principi generali sulla determinazione degli oneri di urbanizzazione e, in particolare, dell'art. 3 della legge 10/77. Eccesso di potere per irragionevolezza e per manifesta ingiustizia". Secondo il Consiglio l'elemento del "carico urbanistico", introdotto dall'art. 3 della legge n. 10/77, deve costituire il fondamentale criterio di riferimento per la determinazione del contributo di urbanizzazione, ma ciò non toglie che il Comune, nell'interesse pubblico, ben possa valorizzare a tali fini ulteriori parametri senza però poter permettere che

situazioni di vantaggio di parte dei consociati vengano ingiustificatamente a gravare su altra parte della collettività locale. Nella fattispecie la pronuncia n. 6834/2007 ha ritenuto legittimo l'interesse pubblico, dato dalla ritenuta esigenza di favorire interventi di recupero del centro storico, posto a base della deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 23.12.1999 nella parte concernente la determinazione dei detti oneri per il centro storico e per le zone B e C. Ma, al contempo, ha stigmatizzato il meccanismo di utilizzare lo strumento delle agevolazioni previsto dall'art. 52, ultimo comma, della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, e di compensarlo in assenza di adeguate risorse finanziarie mediante maggiorazione degli oneri sugli interventi relativi alle zone B e C. Dalla ritenuta illegittimità della deliberazione di aggiornamento degli oneri concessori consegue, quindi, secondo la sentenza n. 6834/2007 l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere nuovamente nella materia di cui trattasi, con conseguente rinnovo della valutazione del rapporto in causa.

7. Nell'esame delle doglianze contenute nell'odierno gravame deve ribadirsi come il sindacato del g.a. nella fattispecie debba limitarsi alla verifica della logicità dell'azione amministrativa e dell'assenza di vizi funzionali.

7.1. Quanto alla prima doglianza deve rilevarsi che la pronuncia n. 6834/2007 onera nuovamente l'amministrazione di riesercitare quel potere urbanistico illegittimamente cristallizzatosi nel provvedimento caducato in via giurisdizionale. Nel fare ciò l'amministrazione ben poteva perseguire l'interesse pubblico sotteso alla tutela del centro storico e, del pari, ben poteva affiancare al criterio del carico urbanistico ulteriori parametri, avendo cura di evitare un meccanismo meramente finanziario di aggravamento della situazione dei titolari delle aree B e C a favore dei proprietari di aree site nel centro storico. La soluzione prescelta dall'amministrazione comunale, nel rispetto della disciplina di riferimento come del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 6834/2007, mantiene fermo il criterio del carico urbanistico, quale elemento centrale, e giunge a prevedere una

maggiorazione, rispetto alle aree del centro storico, degli oneri di urbanizzazione per le aree B e C, in forza della logica considerazione che queste ultime a differenza delle prime necessitano di un numero maggiore di opere di urbanizzazione. In questo modo non vi è stata alcuna violazione o elusione della *regula juris* contenuta nel giudicato amministrativo, che non imponeva di provvedere diversamente quanto agli effetti di un'eventuale differenza dei parametri da utilizzare per il calcolo degli oneri di urbanizzazione in ragione delle diverse tipologie di aree, lasciando ampia discrezionalità sul punto all'amministrazione con i limiti sopra tratteggiati.

7.2. Del pari destituita di fondamento è la seconda doglianza, dal momento che gli interventi edilizi si differenziano quanto ad incidenza antropica ontologicamente in ragione della tipologia di area in cui vengano realizzati. Pertanto, se è vero che non può predicarsi una stretta ineranza tra il costo degli oneri di urbanizzazione e le opere da realizzare nella specifica area in questione è anche vero che la trasformazione edilizia in una zona di completamento o nuovo impianto va accompagnata fisiologicamente dalla realizzazione di un maggior numero di opere di urbanizzazione anche se le stesse possono non ricadere per ragioni programmatiche all'interno della stessa zona, rispetto all'intervento edilizio realizzato all'interno di un'area interamente urbanizzata quale il centro storico. Quanto, invece, all'affermazione secondo la quale le opere di urbanizzazione realizzate all'interno del centro storico sconterebbero costi maggiori, la stessa nella sua genericità non è assistita dalla logica, atteso il minor costo che in genere si riconosce alla mera manutenzione a fronte della realizzazione *ex novo* di un'opera di urbanizzazione.

7.3. Quanto al rilievo secondo il quale la nuova delibera comunale sarebbe stata ispirata dal fine di compensare le minori entrate" che era presente nella precedente delibera n. 119/1999, si tratta di una mera affermazione non supportata da alcuna evidenza.

7.4. L'assenza di elementi nuovi non appare rilevante né in se né per sostenere il contrasto tra il provvedimento impugnato ed il citato giudicato. Ciò che la pronuncia n. 6834/2007 chiedeva all'amministrazione era, infatti, di riesercitare il potere discrezionale, senza imporre ulteriori acquisizioni istruttorie e senza che si evinca alcun deficit istruttorio imputabile agli atti impugnati.

7.5. L'infondatezza delle doglianze aventi ad oggetto la delibera n. 20/2008 esclude che possa predicarsi l'illegittimità derivata del provvedimento 27.5.2008 del Responsabile del Servizio del Comune di Gassino Torinese di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione dovuti dalle attuali appellanti.

7.5.1. Quanto, invece, ai vizi propri del citato provvedimento del 27 maggio 2008, deve rilevarsi che esso ha fatto corretta applicazione del dettato dell'art. 8 della L.R. del Piemonte n. 19/1999. Il comma 6 del citato articolo, infatti, precisa che: "L'onerosità è commisurata alla differenza fra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo". È corretto, pertanto, affermare, inoltre, che il carico urbanistico sull'area in questione risulta superiore, per effetto del passaggio dalla destinazione d'uso direzionale-uffici a quella residenziale e dal fatto che la nuova destinazione residenziale si aggiunge a quella direzionale. Né rileva in alcun modo la circostanza che con l'ultimo cambio di destinazione si tornerebbe alla situazione originaria, in quanto ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 19/1999, ai fini della determinazione dell'eventuale debenza o meno degli oneri concessori, rileva la situazione esistente al momento della domanda.

8. L'appello in esame deve, quindi, essere respinto. Nella complessità e novità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Massimiliano Tarantino

IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO